Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 20 giugno 1925** — **Numero 142**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge n. 889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 corrente n. 140, concernente trasporto di fondi tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25, nel 3° comma là dove è detto: «in diminuzione: cap. 93, art. 3», deve leggersi: «cap. 97, art. 3, ecc.», come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1171.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 879.

Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 31 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Rovereto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovereto è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceric, confezioni e mode, oggetti d'arte aperti da uno fino a dieci giorni, L. 60; da 11 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 30; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, L. 20;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 25;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti o che prescindendo dal numero degli abitanti, sono notoriamente riconosciuti come importanti stazioni climatiche, balneari e di cura, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono raddoppiate.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) le vendite che si effettuano a esclusivo scopo di beneficenza;

c) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se espongono in locali i loro campioni purchè non compiano vendite;

d) gli agricoltori per il commercio temporaneo e girovago di derrate alimentari di propria produzione.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Giusta disposizioni dell'art. 48 regolamento generale al R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, la corresponsione della tassa di cui il presente decreto può essere fatta sotto forma di abbonamento annuo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 85. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Rovereto.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo, o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera d) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 14 maggio 1925, n. 879, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente quando la tassa non venga

soddisfatta per abbonamento annuo dovrà esserne effettuato il pagamento presso l'esattore comunale della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

In caso di abbonamento la tassa verrà pagata in una sol volta direttamente alla Camera di commercio.

Art. 3.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago non potranno iniziare l'esercizio senza aver ottenuto dalla Camera di commercio il prescritto certificato.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il cognome e nome, la paternità e il domicilio dell'esercente, la designazione delle merci, la data d'inizio e la durata dell'esercizio, il valore complessivo delle merci ed il mezzo di trasporto delle stesse.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

La cessazione dell'esercizio deve essere comunicata in lettera raccomandata alla Camera di commercio, vistata dal sindaco del Comune dove l'esercente ha il suo domicilio, restituendo il certificato d'iscrizione.

Art. 5.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 2 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle somme riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni, solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a carico di questo.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1172.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 880.

Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 6 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Taranto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Taranto è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo, negli alberghi, pensioni, locande, e locali pubblici e privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, tessuti, manifatture, biancherie, maglierie, seterie, pellicceria, confezioni, cappelli da donna, mode, oggetti d'arte: da uno fino ad otto giorni, L. 100; da otto giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 200; per ogni altro mese successivo, o frazione di mese, la metà della tassa dovuta per un mese;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa prevista in tale tabella viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa annua sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 25;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 50;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, senza banco, L. 75; con banchi fissi o mobili, L. 150.

Art. 4.

Per i Comuni della Provincia con popolazione inferiore ai 5000 abitanti le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della Provincia limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni della Provincia e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni ove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa di commercio temporaneo e girovago:

a) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi esistenti nello stesso Comune e già gravati dell'imposta camerale principale, ed inscritti nel registro delle ditte;

b) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

c) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

e) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 86. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Taranto.

Art. 1.

Chiunque apre un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi, locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), della legge 8 maggio 1924, n. 750; nella misura fissata dal R. decreto 7 maggio 1925, n. 880, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà, prima di iniziare l'esercizio, fare denuncia alla Camera di commercio e munirsi del relativo certificato nel quale sarà indicata la durata dell'esercizio, ai termini dell'art. 64 della legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità, il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio, e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'articolo 70 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 della legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 9.

Le decisioni delle contravvenzioni sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei

ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dello esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1173.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 903.

Conversione in Regie della Scuola complementare femminile di Costantinopoli e dell'Istituto tecnico di Porto Said.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 1659;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate Regie le seguenti scuole:

Scuola complementare femminile di Costantinopoli;

Istituto tecnico di Porto Said.

Art. 2.

La gestione delle suddette scuole sarà affidata ad Enti privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 108. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1174.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 902.

Approvazione della convenzione 2 aprile 1925 per la concessione del completamento e dell'esercizio della tramvia Tolmezzo-Paluzza-Moscardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 22 novembre 1919, n. 2418; 23 gennaio 1921, n. 56; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622, e i decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 22 marzo 1923, n. 747, e 23 maggio 1924, n. 996;

Visto il Nostro decreto 25 gennaio 1925, n. 250, col quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia del But;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie, di cui al suindicato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti del Consorzio della tramvia del But, per la concessione del completamento e dell'esercizio della tramvia Tolmezzo-Paluzza-Moscardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1175.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 906.

Modificazioni al R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, che trasforma la Regia scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli in Ente consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, che trasforma la Regia scuola pratica d'agricoltura di Pozzuolo del Friuli in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica;

Viste le proposte fatte dal Comitato amministrativo della Regia scuola pratica d'agricoltura di Pozzuolo del Friuli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 4° dell'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, è sostituito il seguente:

« Il presidente dell'Opera pia Sabbatini è presidente del Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

In eccezione di quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, la nomina e la revoca del censore-catechista è riservata a Monsignore Arcivescovo di Udine quale presidente dell'Opera pia Sabbatini.

Art. 3.

All'« insegnante di cultura generale » di cui al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, è sostituito il « censore-catechista insegnante di cultura generale ».

Art. 4.

All'art. 10 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, è sostituito il seguente:

« La nomina del censore-catechista insegnante di cultura generale sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti e del trattamento di quiescenza ».

Art. 5.

Al comma 4° dell'art. 12 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, è sostituito il seguente:

« Il censore-catechista insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni e come catechista attende al servizio ordinario religioso del convitto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1176.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 913.

Provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di speciali provvedimenti in conseguenza della distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio sviluppatosi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine della perenzione d'istanze nei giudizi pendenti innanzi il tribunale e la pretura di Palmi al giorno 9 maggio 1925, resta sospeso da questa data fino al 31 dicembre 1925.

Per ogni altro termine processuale, con scadenza posteriore al 9 maggio 1925 relativo ai giudizi civili e commerciali in corso innanzi al tribunale ed alla pretura di Palmi, il presidente del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge il giudizio, potrà, su domanda della parte interessata, concedere una proroga non oltre il 31 dicembre 1925, con decreto non soggetto ad alcun gravame.

Art. 2.

Per quanto possa aver rapporto con la distruzione degli atti avvenuta in seguito all'incendio sviluppatosi nei locali del tribunale e della pretura di Palmi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925, le competenti autorità giudiziarie di qualunque grado e sede, potranno dare con criteri di equità, in ogni singolo caso, gli opportuni provvedimenti per le produzioni, nei giudizi civili e commerciali, dei mezzi di prova scritta e di altri atti, osservate, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile.

Art. 3.

Nei giudizi che si svolgeranno dinanzi le autorità giudiziarie indicate nel precedente art. 2, sempre quando ciò sia connesso con la distruzione degli atti menzionata nello stesso articolo 2, le parti potranno concordare che il magistrato pronunci come amichevole compositore. In difetto di accordo, l'autorità giudiziaria può decidere nel merito con criteri di equità quando riconosca che la distruzione degli atti sopra accennata ha reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto.

Le sentenze sono soggette in ogni caso alle regole comuni del Codice di procedura civile quanto alla forma, alla esecutorietà ed alla impugnazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1177.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 912.

Modifiche al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, che reca norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra e per la marina, con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 38, terzo comma; l'art. 57, primo comma; l'art. 58, secondo comma; l'art. 60, terzo e quinto comma, e l'art. 92, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, numero 3043, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 38, terzo comma. — La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

1° uso privato: per trasporto di persone;
2° uso privato; per trasporto di cose;
3° uso pubblico: per noleggio da rimessa;
4° uso pubblico: per servizio da piazza;
5° uso pubblico: per trasporto di persone e di cose su linee in servizio pubblico regolarmente concesse ed autorizzate ».

« Art. 57, primo comma. — Per essere abilitato a condurre autoveicoli in servizio da piazza o per noleggio da rimessa, od automobili su linee in servizio pubblico (patente di 2° grado) occorre farne speciale domanda al Circolo ferroviario d'ispezione, unendovi i seguenti documenti ».

« Art. 58, secondo comma. — I conducenti di autoveicoli in servizio da piazza o da noleggio da rimessa, debbono inoltre ottemperare alle speciali prescrizioni che siano emanate nei regolamenti comunali ».

« Art. 60, terzo comma. — Insieme col ritiro della patente di abilitazione di 1° grado è disposto quella della patente di 2° grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento il conducente si intende egualmente ed immediatamente decaduto dalla autorizzazione a condurre automobili da piazza o per noleggio da rimessa o su linee in servizio pubblico ».

« Art. 60, quinto comma. — E' in facoltà del Prefetto di revocare l'ordine di ritiro della patente quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo. Nei casi indicati nei numeri 1 e 6 sarà udito il parere del Circolo ferroviario di ispezione; negli altri casi quello del Sindaco, quando si tratti di conducenti in servizio da piazza o per noleggio da rimessa ».

« Art. 92, secondo comma. — Dai Comuni non potranno essere richiesti nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità tecnica per i conducenti di autoveicoli in servizio da piazza o per noleggio da rimessa ».

Art. 2.

Disposizioni transitorie.

I conducenti autoveicoli ad uso pubblico per noleggio da rimessa che all'entrata in vigore del presente decreto siano muniti della sola patente di abilitazione di 1° grado potranno continuare a condurli per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale dovranno munirsi della patente di 2° grado.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI — ROCCO — CIANO — NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 118. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1178.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 935.

Sistemazione delle circoscrizioni del demanio e delle tasse e sdoppiamento di uffici nei grandi centri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2445, e 23 maggio 1924, n. 912, coi quali vennero apportate variazioni al numero ed alla circoscrizione territoriale degli uffici del registro, nonchè alla tabella numerica dei circoli di ispezione del demanio e delle tasse;

Visti i successivi Regi decreti 28 agosto 1924, nn. 1404 e 1405, coi quali vennero rispettivamente istituiti due nuovi uffici del registro, e fu disposta, per alcuni uffici del registro, la sospensione dell'attuazione dei provvedimenti emanati coi su citati Regi decreti 10 settembre 1923, n. 2445, e 23 maggio 1924, n. 912;

Visti i decreti Ministeriali 27 e 28 dicembre 1923, coi quali furono apportate variazioni alla ripartizione dei servizi in alcuni uffici del registro a rami divisi, e venne approvata la tabella numerica dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse in armonia alle disposizioni dettate dal su citato R. decreto 10 settembre 1923, n. 2445;

Visto il R. decreto 24 agosto 1862, n. 801, col quale fu provveduto all'ordinamento degli uffici ipotecari del Regno;

Riconosciuta la necessità di dare un assetto definitivo, per esigenze effettive di servizio ed in relazione all'interesse pubblico, alla circoscrizione degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse anche in armonia alla vigente circoscrizione degli uffici giudiziari ed ipotecari del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata, con effetto dal 1° luglio 1925, l'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici del registro, di quelli misti del registro e delle ipoteche e di quelli delle ipoteche, nonchè la ripartizione dei servizi demaniali negli uffici a rami divisi.

La circoscrizione degli uffici ipotecari rimane invariata, essendo puramente indicativa dello stato di fatto quella contenuta nella unita tabella e che è riportata in relazione alla circoscrizione degli uffici del registro.

Art. 2.

Con effetto dall'anzidetta data del 1° luglio 1925 viene anche approvata l'annessa tabella *B*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che designa gli uffici soggetti ad ispezione permanente, la sede e la composizione dei circoli di ispezione del demanio e delle tasse, e determina le indennità complessive di giro, comprensive anche delle spese di ufficio, spettanti al titolare di ciascun circolo.

Art. 3.

I provvedimenti concernenti l'aggregazione del comune di Bevagna all'ufficio del registro di Foligno, del comune di Castelcivita a quello di Roccadaspide e del comune di San Gio-

vanni Ilarione a quello di Soave, riportati nella su citata tabella *A* annessa al presente decreto, hanno effetto rispettivamente dal 1° settembre, 22 agosto e 1° ottobre 1924.

Art. 4.

L'assegnazione all'ufficio delle surrogazioni di Firenze dei servizi riferibili alle tasse di bollo esigibili in modo virtuale, riportata a colonna 4 dell'annessa tabella *A*, ha effetto dal 1° marzo 1925.

Art. 5.

Le eventuali modifiche che, dopo l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, si rendesse necessario di apportare alla circoscrizione dei distretti degli uffici del registro o dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse, saranno disposte con decreto Ministeriale da emanarsi non oltre il 30 giugno 1926, sempre che il provvedimento non importi la istituzione di nuovi uffici del registro o di nuovi circoli di ispezione, od il ripristino di uffici o circoli soppressi con conseguente onere per l'Erario.

Con lo stesso decreto Ministeriale potranno essere rettificate le eventuali discordanze tra la circoscrizione ipotecaria indicata nella annessa tabella *A* e quella risultante dallo stato di fatto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 140. — GRANATA.

NB. — Le tabelle verranno pubblicate in un prossimo numero della *Gazzetta Ufficiale* in foglio di supplemento ordinario.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925.

Scioglimento della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2265;

Visto l'art. 6 del regolamento generale approvato con Nostro decreto 23 marzo 1924, n. 577;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pisa e di affidare ad un Nostro commissario la straordinaria gestione dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, commerciale ed industriale emesso in sua adunanza del 28 maggio corrente anno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura di Pisa è sciolta ed il comm. ing. Giovanni Corsi, presidente della Deputazione provinciale di Pisa, è nominato Commissario per la gestione straordinaria dell'Ente per un periodo di mesi tre, e con tutti i poteri della Commissione stessa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente da questo Ministero proveniente dalla cessata Amministrazione politica dei territori annessi, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 135

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	127 96	Belgio	126 93
Londra	131 836	Olanda	10 825
Svizzera	525 82	Pesos oro (argentino)	24 40
Spagna	391 17	Pesos carta (argent.)	11 —
Berlino	6 55	New-York	27 151
Vienna (Shilling)	3 85	Russia	—
Praga	80 —	Belgrado	47 —
Dollaro canadese	26 90	Budapest	0 0377
Romania	11 75	Oro	523 89

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 125
	3.50 % » (1902)	68 25
	3.00 % lordo	48 —
	5.00 % netto	93 —
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	72 —

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.